

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 SET. 2000

=====

ADDI' **19 SET. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 1973

Proposta di legge regionale concernente:
"Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale laziale."



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Economia e Finanza;

VISTI

- gli artt.117 e 118 della Costituzione;
- l'art.28 dello Statuto nella parte in cui conferisce alla Giunta Regionale potere di iniziativa delle leggi regionali;
- i principi e le finalità espresse negli artt.44 e 45 dello Statuto stesso con riferimento all'attività di programmazione della Regione Lazio;
- l'art.3 della legge 8 giugno 1990 n.142 (Ordinamento delle autonomie locali);
- la legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali);
- la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
- l'art.49 della legge regionale 16 febbraio 2000 n.12;

CONSIDERATO

- che è opportuno e necessario adottare un programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale;
- che l'adozione di un programma effettivamente idoneo a promuovere lo sviluppo territoriale richiede un intervento normativo organico che individui e coordini l'attività di soggetti nonché le tipologie e le modalità di interventi nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti locali, delle norme di salvaguardia, e del principio di efficienza dell'azione amministrativa;
- che al fine di realizzare l'uniformità e quindi l'efficacia delle linee di programmazione è necessario eliminare una serie di interventi legislativi frammentari e disomogenei;
- che la valorizzazione e lo sviluppo del litorale costituisce concreto adempimento di obiettivi del governo regionale;

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio Regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge avente come oggetto "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale" che consta di n.23 articoli suddivisi in cinque capi, oltre alla relazione che costituisce parte integrante della presente delibera.

RELAZIONE INTRODUTTIVA INERENTE LA
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
"NORME PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL LITORALE"

Lo schema di legge costituisce un adempimento concreto di finalità e obiettivi previsti nel programma di governo ed al tempo stesso rende effettivo per la Regione Lazio il ruolo di protagonista istituzionale che l'ordinamento assegna ora alle Regioni.

La proposta di legge si compone di un disegno agile di 23 articoli suddivisi in cinque capi e con la struttura di un testo unico; oltre a prevedere un impianto organico e coerente di misure in favore del litorale laziale, crea ordine all'interno di un assetto normativo frammentario e dispersivo.

Il primo capo prevede l'istituzione di un fondo speciale per l'attuazione di un programma omogeneo e integrato di interventi sul litorale ed individua i destinatari dei finanziamenti previsti: enti locali, enti pubblici anche sotto forma di società miste, associazioni, imprese e cooperative sociali private. Sempre nello stesso capo (art.5) vengono descritte le tipologie di attività finanziabili; si tratta di una gamma di interventi che ricomprende dalle infrastrutture necessarie per il risanamento, il recupero, la valorizzazione storico-ambientale del litorale alle attività finalizzate più direttamente all'incentivazione del turismo e della cultura intesa sotto tutti i suoi aspetti; sono inoltre previsti interventi finalizzati all'incremento delle attività produttive marittime con particolare riferimento alla cantieristica ed alla pesca professionale.

Il secondo capo riguarda la programmazione organica degli interventi e disciplina procedure e contenuti del programma, nonché il raccordo di quest'ultimo con le norme che disciplinano la difesa del suolo e le risorse idriche, i piani concernenti il demanio marittimo e la programmazione settoriale. L'iter di adozione del programma vede coinvolti e protagonisti tutti i soggetti destinatari del piano (art.7), enti locali, parti sociali, imprenditori.

Il terzo capo concerne l'attuazione del programma vero e proprio; i progetti di intervento sono scelti e approvati in relazione alle rispettive competenze, rispettivamente dalla Regione, dalle province o da i comuni. Significativo è il ruolo della società regionale per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale. La società ha compiti di affiancare tecnicamente i beneficiari dei finanziamenti nella fase di elaborazione dei progetti e gli enti locali nella procedura di scelta, svolgendo così un ruolo di raccordo tra istituzioni e territorio; inoltre al fine di snellire la procedura (art.14) la proposta di legge prevede che sia la società a provvedere e gestire la fase l'erogazione dei finanziamenti.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

49

bu


A



Sono poi previsti (art.15 e 16) meccanismi di controllo sull'attuazione del programma che prevedono, in caso di inerzia, l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta.

Il penultimo capo (art.18) prevede l'istituzione di un'apposita cabina di regia e ne disciplina il funzionamento. La cabina di regia, composta da dirigenti regionali ed esperti, oltre al compito di elaborare lo schema del programma, ha funzioni consultive relativamente all'attuazione ed all'aggiornamento del programma ed ha inoltre funzioni ispettive preordinate al controllo di eventuali situazioni di inefficacia. Nell'ambito di questo capo vengono inoltre definiti i rapporti con la normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese e, come anticipato (art.21) viene abrogata una serie di interventi normativi frammentari e disorganici.

Infine, nell'ultima parte dedicata alle disposizioni finanziarie è istituito il Fondo speciale ed è previsto (art.23) uno stanziamento complessivo per l'attuazione della legge di 140 miliardi per il triennio 2000-2002.



47



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"NORME PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL LITORALE
LAZIALE"

 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

fw

cu

ft

S

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale laziale".

S O M M A R I O

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito territoriale degli interventi
- Art. 3 - Finanziamenti
- Art. 4 - Beneficiari dei finanziamenti
- Art. 5 - interventi finanziabili
- Art. 6 - Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti

CAPO II - Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale e raccordo con la programmazione settoriale

Sezione I - Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale

- Art. 7 - Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del programma
- Art. 8 - Contenuti del programma


Sezione II - Raccordo con la programmazione settoriale

- Art. 9 - Piani concernenti la difesa del suolo e le risorse idriche
- Art. 10 - Piani concernenti il demanio marittimo
- Art. 11 - Altri piani di settore

CAPO III - Attuazione del programma

- Art. 12 - Progetti di intervento
- Art. 13 - Accordi di programma
- Art. 14 - Concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti
- Art. 15 - Relazioni sull'attuazione del programma
- Art. 16 - Verifica dell'attuazione del programma e poteri sostitutivi
- Art. 17 - Vincoli di destinazione d'uso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue sommario)

CAPO IV -- Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale

Art. 19 - Primo programma

Art. 20 - Clausola di sospensione


Art. 21 - Abrogazioni

CAPO V - Disposizioni finanziarie

Art. 22 - Fondo speciale per il litorale laziale

Art. 23 - Copertura finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale laziale.

2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti del "Fondo speciale per il litorale laziale" di cui all'articolo 22, finanziamenti regionali per l'attuazione di un programma integrato di interventi che consentano di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali ed ambientali, di diversificare e specializzare l'offerta turistica e culturale, di potenziare le attività produttive marittime e di incrementare i livelli occupazionali.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 2

(Ambito territoriale degli interventi)

1. L'ambito territoriale interessato dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è costituito dai comuni delle province di Roma, Latina e Viterbo, anche parzialmente costieri, per i quali il mare rappresenta componente fondamentale delle attività economiche e sociali.

R. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 3
(Finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, destinati ad enti e soggetti esterni all'amministrazione regionale, sono concessi in forma di contributo in conto capitale.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possono essere concessi, in alternativa a quelli in conto capitale, contributi in conto ammortamento mutui.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 4

(Beneficiari dei finanziamenti)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, non riservati all'amministrazione regionale:

- a) gli enti locali territoriali, anche in forma associata;
- b) gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica;
- c) le associazioni, le imprese e le cooperative sociali private.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per

Art. 5
(Interventi finanziabili)

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, gli interventi concernenti:

- a) opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone costiere degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue;
- b) iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette marine e terrestri;
- c) manifestazioni culturali, spettacolari, congressuali e di educazione ambientale, utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica e della creazione di un'immagine turistica qualificata;
- d) strutture destinate alle attività ricreative, sportive e di educazione ambientale, nonché strutture ricettive e di completamento della ricettività, ivi comprese quelle della ristorazione e della balneazione;
- e) sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità del litorale, comprensivi di aree di parcheggio attrezzate;
- f) potenziamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie e portuali e dei mezzi di trasporto che migliorino l'accesso al litorale laziale;
- g) incremento delle attività produttive marittime ed in particolare della cantieristica e della pesca professionale, compatibili con i valori ambientali tutelati;
- h) piani di riqualificazione urbana;
- i) promozione di studi, indagini ed attività conoscitive finalizzati alla protezione delle coste e del litorale marino.

2. I finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, non possono essere concessi:

- a) per l'acquisto di immobili;
- b) per interventi privati di manutenzione ordinaria;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 5)

- c) per iniziative destinate unicamente ai dipendenti di enti pubblici ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni ed enti privati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Art. 6

(Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti)

1. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2:

- a) gli interventi attuati da enti locali interessati dagli accordi di programma e dagli strumenti di contrattazione programmata di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, o attuati dagli enti locali in forma associata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
- b) gli interventi non rientranti nei regimi di aiuto comunitari;
- c) gli interventi attuati da operatori privati associati;
- d) gli interventi imprenditoriali attuati con la partecipazione della società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale, di cui all'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12;
- e) gli interventi di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto destinati al collegamento con le isole pontine;
- f) gli interventi sperimentali di carattere tecnologico per il miglioramento delle condizioni di pesca, allevamento, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti ittici;
- g) gli interventi di salvaguardia e difesa delle coste.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO II

Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale e raccordo con la programmazione settoriale

SEZIONE I

Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale

Art. 7

(Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del programma)

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale nazionale e regionale, ivi compresa quella paesistica, adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, lo schema del programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale laziale, di seguito denominato programma, di durata triennale, articolato in annualità, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 3, del Trattato CE.

2. Lo schema del programma è elaborato dalla cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale, di cui all'articolo 18, sulla base anche di studi di fattibilità effettuati dalla società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale, volti ad individuare le prospettive di sviluppo a medio e lungo termine in rapporto al contesto regionale, nazionale ed internazionale.

3. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di programma sul BUR ai sensi del comma 1, le province di Roma, Latina e Viterbo procedono, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive modificazioni, nell'ambito dei rispettivi territori, alle consultazioni dei

L. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 7)

comuni singoli o associati e dei rappresentanti delle organizzazioni sociali e sindacali interessati ed inviano alla Regione relazioni complessive, adottate dai competenti organi provinciali, contenenti eventuali osservazioni e richieste di modifica.


4. La Giunta regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 3, valutate, avvalendosi della cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale, le relazioni provinciali pervenute e sentiti la Conferenza permanente Regione-autonomie locali ed il Comitato Regione-autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, di cui agli articoli 20 e 22 della l.r. 14/1999, adotta la proposta del programma da sottoporre al Consiglio regionale, dopo avere apportato le modifiche necessarie a risolvere eventuali dubbi relativi alla compatibilità con il mercato comune esposti dalla Commissione europea..

5. Il programma adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR.

6. Il programma è eventualmente aggiornato, in relazione allo stato di attuazione delle singole annualità o a variazioni del bilancio regionale, con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi su proposta della Giunta regionale e da pubblicarsi sul BUR.

7. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del programma la Giunta regionale dà inizio alle procedure per l'adozione del nuovo programma ai sensi dei commi precedenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 8
(Contenuti del programma)

1. Il programma, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo I, indica:

- a) gli interventi da attuare nel triennio di validità ed i tempi per la loro definizione;
- b) le aree in cui localizzare gli interventi;
- c) le coperture finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennale ed annuale;
- d) le prescrizioni, in conformità alla normativa vigente, per l'elaborazione, la scelta, l'approvazione e l'attuazione dei progetti poliennali o annuali dei singoli interventi, con specificazione degli enti e dei soggetti attuatori pubblici o privati;
- e) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e la percentuale di finanziamento da concedere in relazione ai tipi di intervento, ai diversi enti e soggetti attuatori ed alle zone interessate, entro i limiti fissati dall'Unione europea per le imprese, nonché le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
- f) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione dei progetti nonché per l'eventuale revoca dei finanziamenti stessi, rinviando, ove esistenti, alle specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali di settore relative alle materie nelle quali rientrano gli interventi da finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





SEZIONE II

Raccordo con la programmazione settoriale

Art. 9

(Piani concernenti la difesa del suolo e le risorse idriche)

1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che attengono alle materie disciplinate dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e 5 gennaio 1994, n.36, dal decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 e dalla leggi regionali 7 ottobre 1996, n. 39 e 11 dicembre 1998, n. 53, deve essere conforme alle previsioni dei piani di bacino, ivi compresi i piani stralcio e i piani straordinari, nonché ai piani dell'economia idrica, redatti dalle autorità di bacino.

2. Il programma, limitatamente agli interventi già inseriti nei piani di cui al comma 1, integra le previsioni finanziarie dei programmi di attuazione dei piani stessi.

3. Il programma, per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), integra il programma delle attività dell'autorità dei bacini regionali previsto dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 39/1996.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 10



(Piani concernenti il demanio marittimo)

1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), deve essere conforme al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nelle more dell'adozione del piano regionale di cui al comma 1, il programma può indicare interventi concernenti nuove strutture per la fruizione turistico-balneare del demanio marittimo esclusivamente nell'ambito dei comuni che abbiano adottato i piani di utilizzazione degli arenili previsti dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, previo rilascio da parte dei comuni stessi delle relative concessioni demaniali.

3. I piani comunali di utilizzazione degli arenili di cui al comma 2 sono adottati, sentita la competente Capitaneria di porto, sulla base di una indagine ricognitiva delle concessioni demaniali in atto e nel rispetto dei criteri e delle direttive definiti dalla Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 11
(Altri piani di settore)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il programma, in relazione agli interventi che attengono a settori di materie oggetto di specifici piani regionali adottati ai sensi della vigente normativa, integra i contenuti di detti piani.

2. A tal fine, le previsioni del programma difformi rispetto ai piani regionali di cui al comma 1 hanno efficacia di variazione ai piani stessi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO III
Attuazione del programma

Art. 12
(Progetti di intervento)

1. Il programma si attua mediante progetti poliennali o annuali di intervento, di carattere settoriale o intersettoriale, conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali.

2. Gli enti ed i soggetti privati, singoli o associati, possono avvalersi, per l'elaborazione dei progetti di intervento, della consulenza della società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale.

3. I progetti di intervento sono scelti e approvati dalla Regione, dalle province e dai comuni singoli o associati, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa di settore. I progetti che interessano più province o che concernono interventi di rilevanza regionale sono comunque approvati dalla Regione.

4 La Regione e gli enti locali competenti alla scelta ed all'approvazione dei progetti di intervento si avvalgono, per la valutazione degli stessi, della società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale, fermi restando gli specifici pareri di altri enti od organi previsti dalla normativa di settore ed il parere della cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale. A tale fine, i progetti sono trasmessi dagli enti e dai soggetti attuatori alla suddetta società .

5. La valutazione dei progetti è volta ad accertare, in particolare:

- a) la qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica delle soluzioni progettuali e la loro coerenza con il contesto socio-economico ed ambientale nel quale si inserisce l'intervento progettato;
- b) la conformità delle soluzioni progettuali alle specifiche disposizioni tecniche previste dalla normativa vigente relativa alla materia nella quale rientrano;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



(segue articolo 12)

- c) l'efficacia delle soluzioni progettuali sotto il profilo della loro capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
- d) l'efficienza delle soluzioni progettuali intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione e gestione.

 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 13
(Accordi di programma)

1. Per i progetti inerenti a interventi complessi che richiedono per la loro completa attuazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici ed in particolare quelli che interessano il patrimonio artistico, storico, archeologico e monumentale, si procede attraverso accordi di programma a norma dell'articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni.

RESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 14



(Concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, sono concessi agli enti ed ai soggetti attuatori degli interventi indicati dal programma a seguito dell'approvazione dei relativi progetti, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) ed f).

2. All'erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 provvede la società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale, utilizzando il fondo speciale per il litorale laziale di cui all'articolo 22.

3. La concessione dei finanziamenti può essere revocata, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), qualora gli interventi non vengano attuati in conformità ai progetti approvati o alle prescrizioni di cui al citato articolo, comma 1, lettera d). La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Art. 15

(Relazioni sull'attuazione del programma)

1. Gli enti locali competenti all'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 12, comma 3, adottano, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti stessi riferito all'annualità in corso.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno le province trasmettono alla Giunta regionale una relazione complessiva sullo stato di attuazione dei progetti nell'ambito dei rispettivi territori, allegando le relazioni di cui al comma 1 ed eventuali richieste di aggiornamento del programma.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FR


Art. 16

(Verifica dell'attuazione del programma e poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni provinciali di cui all'articolo 15, comma 2, procede all'eventuale aggiornamento del programma ai sensi dell'articolo 7, comma 6, previo parere della cabina di regia per il litorale laziale.

2. Ferme restando speciali disposizioni dettate dalle leggi che disciplinano le singole materie, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 14/1999, può sostituirsi agli enti locali qualora venga verificato dalla cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale il protrarsi di situazioni di inerzia in relazione all'attuazione dei progetti dagli stessi approvati a norma dell'articolo 12, comma 3.

M. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 17


(Vincoli di destinazione d'uso)

1. Gli immobili, gli impianti, le strutture nonché i beni mobili soggetti a trascrizione per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, sono vincolati, a pena della revoca del finanziamento, al mantenimento della destinazione d'uso risultante alla data del provvedimento di concessione, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento stesso.

2. Il vincolo di cui al comma 1 deve risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dagli enti e dai soggetti privati beneficiari dei finanziamenti, da trascriversi a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei beni se diversi dai beneficiari stessi.

3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla trascrizione dell'atto d'obbligo ai sensi del comma 2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

(Cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale)

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di programmazione e bilancio è istituita la "Cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale", con funzioni di coordinamento, consulenza e verifica di tutti gli interventi finalizzati allo sviluppo del litorale laziale.

2. La cabina di regia di cui al comma 1 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) il direttore del dipartimento preposto alla programmazione ed al bilancio, o un dirigente da lui delegato, che la presiede;
- b) i direttori dei dipartimenti preposti alle materie in cui rientrano gli interventi finanziabili di cui all'articolo 5, o dirigenti da loro delegati;
- c) esperti nelle materie di cui alla lettera b), nominati dal Presidente della Giunta regionale in numero non superiore a 3;
- d) un funzionario del dipartimento preposto alla programmazione ed al bilancio, con funzioni di segretario.

3. La cabina di regia di cui al comma 1 provvede, in particolare, a:

- a) elaborare lo schema del programma ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e valutare le relazioni provinciali presentate dalle province ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
- b) esprimere parere sui progetti valutati dalla società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, e valutare direttamente quelli concernenti interventi da realizzare con la partecipazione della società stessa; **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**



(segue articolo 18)

- c) esprimere parere sull'aggiornamento del programma ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
- d) verificare situazioni di inefficacia nell'attuazione del programma ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
- e) esprimere parere su qualsiasi iniziativa concernente il litorale laziale prevista da atti programmatori o provvedimenti regionali.

4. Agli esperti di cui al comma 2, lettera c), è corrisposto un compenso omnicomprensivo da determinarsi con il provvedimento di nomina sulla base delle tariffe fissate dagli ordini professionali, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Focer

Ar. 19

(Primo programma)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema del programma di cui all'articolo 7, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo di cui al titolo I, capo I, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e del piano territoriale regionale generale di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38.

2. Nelle more della costituzione della società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale, la Regione e gli enti locali competenti alla scelta ed all'approvazione dei progetti di cui all'articolo 12 si avvalgono per la valutazione dei progetti stessi della cabina di regia per lo sviluppo del litorale laziale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 20

(Clausola di sospensione)

1. I finanziamenti alle imprese per l'attuazione degli interventi indicati nel programma di cui all'articolo 7 soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1990 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea ed a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso relativo all'autorizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 21
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, con effetto dalla data di pubblicazione sul BUR del programma adottato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 5, le seguenti leggi e norme regionali:

- a) legge regionale 12 settembre 1978, n. 53 (Finanziamento del progetto d'intervento denominato "Isole Pontine");
- b) legge regionale 23 aprile 1980, n. 21 (Provvedimenti urgenti per la ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti portuali danneggiati dalle mareggiate nell'autunno-inverno 1979-1980);
- c) legge regionale 23 aprile 1980, n. 22 (Contributi a favore degli stabilimenti balneari nonché delle aziende di pescatori singoli o associati danneggiati da eccezionali mareggiate);
- d) articolo 15 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986);
- e) legge regionale 25 maggio 1989, n. 84 (Interventi regionali a sostegno delle spese per investimenti delle compagnie portuali del Lazio);
- f) legge regionale 9 agosto 1991, n. 38 (Interventi regionali per le Isole Pontine);
- g) legge regionale 11 dicembre 1992, n. 52 (Promozione della cultura musicale nella Regione Lazio), limitatamente alla manifestazione di cui all'articolo 2, lettera c);
- h) legge regionale 6 novembre 1993, n. 59 (Iniziativa di promozione turistica della costa marina della Regione Lazio);
- i) legge regionale 1° luglio 1994, n. 26 (Interventi a favore delle strutture interessate alla difesa del litorale) nonché la legge regionale di modifica 1° luglio 1994, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO V
Disposizioni finanziarie

Art. 22
(Fondo speciale per il litorale laziale)

1. Presso la società per azioni per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale è istituito il "Fondo speciale per il litorale laziale".

2. Il fondo di cui al comma 1 è amministrato con contabilità separata, secondo modalità regolate da apposita convenzione tra la Regione e la società. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

3. Il fondo è alimentato dallo stanziamento iscritto nel capitolo, di cui all'articolo 23, comma 1.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 23
(Copertura finanziaria)

1. Nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 e pluriennale per il triennio 2000-2002 è istituito il capitolo denominato "Fondo regionale per il litorale laziale".

2. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2000-2002 iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 1 è stabilito in lire 140.000 milioni, di cui 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000, 50.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e 60.000 milioni per l'esercizio finanziario 2002.

3. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al comma 2 si provvede con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, elenco 4, come segue:

- per l'esercizio finanziario 2000, prelevando 25.000 milioni dal capitolo 59002, lettera a), e 5.000 milioni dal capitolo 49002, lettera a);
- per l'esercizio finanziario 2001, prelevando 35.000 milioni dal capitolo 59002, lettera a), e 15.000 milioni dal capitolo 49002, lettera a);
- per l'esercizio finanziario 2002, prelevando 40.000 milioni dal capitolo 59002, lettera a), e 20.000 milioni dal capitolo 49002, lettera a).

4. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 18, comma 4, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 11421 del bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

